N. **15992/23** R.G. Notizie di Reato — Sent. N. **5529/2026**
N. **7462/25** R.G. Tribunale — Del **12/10/26**

Irrevocabile il _____

Al P.M. per esecuz. il _____

Campione Penale n° _____

Redatta scheda il _____

TRIBUNALE DI PALERMO

QUINTA PENALE

SENTENZA

(artt.544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa **Antonina Bucchieri**, Sezione V Penale, alla pubblica udienza del **12.10.2026** ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

[redacted], nato a Palermo il [redacted], ivi residente e con domicilio dichiarato in via [redacted]

DETENUTO PER ALTRO/PRESENTE

difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Forello presente

IMPUTATO

al reato previsto e punito dall'art. 81 cpv., 385 co. 3 c.p., perché, in più occasioni, essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione sita in Palermo via [redacted], come da ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo datata 17.10.2023 resa nel procedimento avente n. RGNR [redacted] e n. R.G.G.I.P. [redacted], si allontanava dalla predetta abitazione: nonostante fosse stato autorizzato dal Giudice ad allontanarsi solamente per un'ora per far visita alla salma della defunta madre presso l'Ospedale Villa Sofia, usciva di casa prima delle ore 8:57 e fino alle ore 10:59, per poi uscire di nuovo dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

Commesso in Palermo, in data 13.11.2023

Con la recidiva reiterata

Con l'intervento del P.M. dott. Luciano Brancati e con l'assistenza del Funzionario dott. Giuseppe Cottone

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anno uno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato anche ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.; in subordine il proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; in ulteriore subordine il minimo della pena con la concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulla contestata recidiva e dei benefici di legge.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico Ministero in data 20.04.2024 [redacted] veniva tratto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 385 c.p., come meglio specificato in epigrafe.

All'udienza predibattimentale del 15.01.2026, sentite le parti, si procedeva in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p.. Il processo veniva rinviato innanzi al Giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 554 ter c.p.p. e si restituiva il fascicolo al Pubblico Ministero.

All'udienza del 23.02.2026 il processo veniva rinviato per l'impedimento dell'imputato detenuto e non tradotto.

All'udienza del 13.04.2026 si dichiarava aperto il dibattimento e venivano ammessi i mezzi istruttori chiesti dalle parti. si procedeva quindi all'esame dell'ass. [redacted] e dell'isp. [redacted]. Con il consenso delle parti si acquisivano l'ordinanza di applicazione della misura cautelare del 17.10.2023 con relativa notifica, l'istanza di permesso con relativa autorizzazione del 13.11.2023 e il referto di P.S. del 13.11.2023. Si revocava l'ordinanza ammissiva dell'esame dell'ass. [redacted].

All'udienza del 25.05.2025 l'imputato rendeva esame e con l'accordo delle parti si acquisivano documenti.

All'udienza del 29.06.2026 il processo veniva rinviato a seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale del 26.06.2026.

All'odierna udienza si dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento. Le parti illustravano le proprie conclusioni e formulavano le proprie richieste.

In punto di fatto si osserva che [redacted] veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo in data 17.10.2023, notificata in pari data.

In data 13.11.2023, alle ore 07.45 circa, giungeva al centralino del Commissariato di P.S. "Mondello" una chiamata dal [redacted] che comunicava l'uscita da casa per recarsi al Pronto Soccorso essendo stato colto da un malore.

Pertanto, la pattuglia "Mondello", composta dall'ass. [redacted] e dall'ass. [redacted]

[redacted], si recava presso il P.S. di Villa Sofia, dove si apprendeva che il [redacted] aveva già fatto accesso al triage e che gli era stato assegnato il codice giallo ma ancora non era stato visitato. Tuttavia, dello stesso non vi era traccia.

Essendo a conoscenza che la madre del [redacted] era ricoverata da giorni presso il reparto di Rianimazione di detto Ospedale, gli operanti si recavano lì apprendendo che la signora era deceduta. Quindi, raggiungevano la camera mortuaria dove riscontravano la presenza del [redacted] che veniva invitato a fare rientro presso la propria abitazione.

Orbene, all'odierno imputato si contesta il reato di evasione per essersi allontanato dalla propria abitazione ove si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari senza autorizzazione in data 13.11.2023.

La condotta del reato contestato consiste nel lasciare il luogo di detenzione senza una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Con tale previsione normativa lo Stato vuole garantire l'autorità delle decisioni giudiziarie e permettere all'Autorità di controllare costantemente i movimenti della persona sottoposta a restrizione.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, è sufficiente infatti la semplice consapevolezza e la volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione, indipendentemente dai motivi personali che spingono il soggetto.

Nella specie, si ritiene che non sussistano i presupposti del reato contestato.

In particolare, si evidenzia che la mattina del 13.11.2023, alle ore 7.45, il [redacted] chiamava il Commissariato per avvisare che si stava recando al Pronto Soccorso dove gli veniva attribuito il codice giallo.

Peraltro, è emerso che già nei giorni precedenti lo stesso si era recato al Pronto Soccorso per un malore.

La circostanza che le forze dell'ordine abbiano ipotizzato che si trattasse di un malore simulato risulta priva di fondamento.

Non vi è dubbio che il [redacted] si sia allontanato dal Pronto Soccorso prima di essere visitato, come risulta dagli atti, e che si sia recato presso la vicina camera mortuaria dove si trovava la madre, deceduta il giorno prima.

È proprio lì infatti che viene trovato dalla pattuglia della Polizia alla quale esibisce un'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria autorizzazione per un'ora per far visita

alla madre.

A tal proposito, si osserva che quella mattina il difensore del [redacted] aveva rivolto un'istanza urgente al GIP presso il Tribunale di Palermo al fine di essere autorizzato per il giorno dopo a partecipare al funerale della madre.

Con provvedimento dello stesso giorno il GIP autorizzava il [redacted] a recarsi in data 13.11.2023 a far visita alla madre per un'ora e a partecipare al funerale il giorno dopo.

Tale provvedimento veniva comunicato via pec al difensore alle ore 9,17 e notificato all'interessato alle ore 11,59.

Si osserva, inoltre, che nel momento in cui l'imputato veniva trovato presso la camera mortuaria veniva invitato a fare subito rientro a casa dove le forze dell'ordine gli notificavano il suindicato provvedimento.

Ebbene, è evidente che il [redacted] con il provvedimento in suo possesso riteneva di essere autorizzato a far visita alla madre, anche se ancora non vi era stata la formalizzazione della notifica.

Peraltro, non può non tenersi conto dello stato emotivo dell'imputato che aveva subito la perdita della madre.

Inoltre, risulta dagli atti che dopo il ricovero della madre, convivente con l'imputato, era stata presentata un'istanza di permesso per poter far visita alla stessa in ospedale senza tuttavia alcun esito.

Occorre tenere conto, poi, che la camera mortuaria dell'ospedale Villa Sofia si trova a pochi passi dal Pronto Soccorso dello stesso nosocomio.

Conseguentemente, nella specie manca l'elemento oggettivo del reato poiché il [redacted] si allontanava dalla propria abitazione dopo avere comunicato al Commissariato di P.S. che si sarebbe recato al Pronto Soccorso. La circostanza che poi si sia spostato nella vicina camera mortuaria per vedere la madre appena deceduta, avendo con sé il provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria non rileva ai fini della violazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice.

Non sussiste, poi, l'elemento soggettivo del reato poiché manca la consapevolezza e la volontà di allontanarsi arbitrariamente dalla propria abitazione.

Infine, per quanto riguarda la contestazione dell'uscita pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 14.00, occorre rilevare che gli ufficiali di P.G. sentiti in dibattimento non hanno

accennato ad alcuna violazione commessa in tale arco di tempo. Erroneamente è stato riferito che il [redacted] era autorizzato ad uscire da casa dalle ore 13.00 alle ore 14.00. In realtà, il provvedimento del GIP concedeva il permesso di un'ora senza indicare l'orario. Alla luce di tali considerazioni, non sussistendo i presupposti del reato contestato, deve essere pronunciata nei confronti dell'odierno imputato una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve [redacted] [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Palermo, 12 ottobre 2026

Il Giudice

FIRMATO E DEPOSITATO
il 19/10/2026 alle ore 08:32
ANTONINA GOT* BUCCHIERI

DEPOSITATA IN DATA 19/10/2026
LA SENTENZA N 5529 DEL 12/10/2026
TRIESTE MAURIZIO
19/10/2026 09:07